

SCHEDA INFORMATIVA N. 2/2008

08.01.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Elena Salvia

DL MILLEPROROGHE

(D.L. 31 dicembre 2007, n. 248)

NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Evidenziamo qui di seguito le disposizioni del DL milleproroghe che interessano gli enti locali.

Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati

Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008¹.

¹ **Art. 1 commi 19 – 22 L. 244/2007**

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data



I commi, appena entrati in vigore con la legge finanziaria 2008, prevedono il divieto per le pubbliche amministrazioni e per le società pubbliche di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, pena la nullità dei contratti e la responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.



Le disposizioni si applicheranno quindi dal 1° luglio 2008.

Art. 19. Contratti pubblici (per espropriazioni di pubblica utilità)

Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.2

di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

2 L. 2248/1965

351. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

352. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

353. Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere

354. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore

355. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano



Le norme, abrogate dall'art. 256 del D.Lgs. 163/2006, si riferiscono all'impossibilità per i creditori degli appaltatori di opere pubbliche di sequestrare il prezzo di appalto durante l'esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.



La norma continua quindi ad applicarsi fino al termine previsto dall'art. 25 L. 62/2005 ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 dell'art. 25 (tra cui rientra il codice dei contratti pubblici).

Art. 25. (Divieto di estensione del giudicato)

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.³



Nel periodo 2005- 2008 le pubbliche amministrazioni non possono adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale.

prima risolte dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

Art. 25 comma 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

³ **Art. 1 comma 132 L. 311/2004**

Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche

Art. 27. Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



La norma si sovrappone ad altre disposizioni previste in merito dalla legge finanziaria 2008, art. 2 commi 35 e 36, i quali prevedono invece che **entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano o **alla riduzione del numero dei componenti** dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, in conformità a quanto previsto dal comma 729 dell'art. 1 L. 296/2006, dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento, o alla loro **soppressione**.

Art. 35. Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.⁴

⁴ Art. 64 comma 3 L. 82/2005

Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al **31 dicembre 2007**, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui

Anche in questo caso, la disposizione si sovrappone ad una norma analoga contenuta nella legge finanziaria 2008 (art. 1 comma 120), la quale prevede che “*Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008*”



In pratica, l’art. 35 definisce meglio la proroga al 31 dicembre 2008 dell’introduzione a regime della carta di identità elettronica nei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione

1. L’obbligo di anticipazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall’anno 2007, è soppresso.⁵

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

all’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE

⁵Art. 9 comma 1 DL 79/1997

I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila euro,».⁶

⁶ Art. 1 comma 144 L. 244/2007

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila **euro in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila** euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».⁷

L'articolo 36 introduce alcune importanti novità:



- 1) abolisce l'obbligo di anticipare il 33,6% delle somme riscosse l'anno precedente da parte dei concessionari;
- 2) elimina definitivamente ogni dubbio sulla possibilità per le società di gestione delle attività di liquidazione e riscossione delle entrate locali iscritte all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 di poter utilizzare l'ingiunzione fiscale a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 da parte della legge finanziaria 2008;
- 3) conferma la possibilità di poter utilizzare il ruolo esclusivamente da parte delle società del gruppo Equitalia S.p.A. (agenti della riscossione);
- 4) modifica le modalità di rateizzazione appena inserite dall'art. 1 comma 144 della legge finanziaria 2008 delle somme risultanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi;
- 5) elimina la possibilità di rateizzare per più di 48 rate o sospendere la riscossione di somme iscritte a ruolo a norma dell'art. 19 DPR 602/1973 (si evidenzia anche come la finanziaria 2008 abbia modificato il sistema di garanzie previste per la rateizzazione).

Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

⁷Art. 19 comma 1 DPR 602/1973

L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ~~fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento~~ fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.⁸

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

⁸ **Art. 24 DL 159/2007**

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro **il 31 dicembre 2008** (~~31 dicembre 2007~~). Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del **31 dicembre 2008** (~~31 dicembre 2007~~) sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'*articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum*, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente :

- a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
- b) alle procedure esecutive estinte.



In base alla nuova formulazione dell'art. 24 D.L. 159/2007, i pagamenti degli enti in stato di dissesto possono essere effettuati, grazie al finanziamento statale, entro il 31 dicembre 2008 e non più entro il 31/12/2007, ad eccezione di quelli relative a transazioni avvenute entro il 31/12/2007.



Sono altresì incrementati i finanziamenti agli enti. Tuttavia, per poter ottenere l'assegnazione delle somme, il sindaco e il responsabile finanziario dell'ente dovranno far pervenire al ministero dell'economia delle finanze apposita certificazione della massa attiva e passiva entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (presumibilmente, quindi, primi giorni di marzo 2008).

Art. 41. Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».⁹

Sono ulteriormente modificate le norme in materia di sanatoria concessionari.



La sanatoria (introdotta dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*) produce effetti anche sulle irregolarità riguardanti atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria (all'articolo 100, comma 1, DPR 43/1988).

⁹ **Art. 35 comma 26-quater DL 223/2006**

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

- a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, **con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.**

Art. 47. Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.¹⁰



La finanziaria 2008 ha soppresso i contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Tra i destinatari, individuati con alcuni DM, vi sono diversi Comuni ed enti di diritto pubblico.

¹⁰ Art. 1 comma 24 L 244/2007

I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. ~~Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.~~

Cfr:



- D.M. 18 marzo 2005 (G.U. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.),
- D.M. 1° marzo 2006 (G.U. 8 marzo 2006, n. 56, S.O.)
- D.M. 7 marzo 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64)
- D.M. 8 luglio 2005 (G.U. 11 luglio 2005, n. 159),
- D.M. 7 marzo 2006 (G.U. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.)
- D.M. 3 agosto 2007 (G.U. 13 agosto 2007, n. 187)
- D.M. 29 novembre 2007 (G.U. 20 dicembre 2007, n. 295)



La disposizione prevede che, in ogni caso, possano essere i contributi per i quali i predetti enti hanno già assunto i relativi impegni di spesa **entro il 31 marzo 2008**.

Aggiornamento normativo per la ragioneria comunale

CALENDARIO DEI PROSSIMI SEMINARI

*Le sedi dei singoli seminari saranno comunicate unitamente ai programmi che Vi invieremo.

Relatore: Maurizio Delfino – dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti locali.

GENNAIO 2008		
8 gennaio 2008	Cosenza	Legge Finanziaria 2008
9 gennaio 2008	Brescia	Legge Finanziaria 2008
10 gennaio 2008	Chieti	Legge Finanziaria 2008
14 gennaio 2008	Savona	Legge Finanziaria 2008
15 gennaio 2008	Pavia	Legge Finanziaria 2008
16 gennaio 2008	Pisa	Legge Finanziaria 2008
23 gennaio 2008	Macerata	Legge Finanziaria 2008
24 gennaio 2008	Pesaro	Legge Finanziaria 2008
28 gennaio 2008	Salerno	Legge Finanziaria 2008
29 gennaio 2008	Potenza	Legge Finanziaria 2008
30 gennaio 2008	Bergamo	Legge Finanziaria 2008
31 gennaio 2008	Bologna	Legge Finanziaria 2008

Prezzi:

Per la partecipazione ai seminari sono previsti i seguenti prezzi (comprensivi anche di materiale didattico, coffee break, colazione lavoro):

Giornata intera (ore 9 – 13,30 15 – 17 con colazione di lavoro)

per il primo partecipante di ogni ente: € 150 (centocinquanta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 135 (centotrentacinque)

Mezza giornata (ore 9 – 13,45 con colazione di lavoro)

per il primo secondo partecipante di ogni ente: € 130 (centotrenta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 110 (centodieci)

Per informazioni e iscrizioni:

formazione@studiodelfino.org

tel. 02.26688686 (Rif. Michela)

SERVIZI PER I COMUNI un supporto nella gestione quotidiana
--

SERVIZIO	PARERI – contabilità, tributi, fiscale, personale
OBIETTIVO	Assicurare un tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze del Comune. Fornire supporto alle problematiche quotidiane, mediante risposte mirate e documentazione sull'evoluzione normativa, prassi, giurisprudenza; assicurare il controllo delle scadenze di legge.
TEMPI	Massimo 4 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito. Aggiornamento normativo su base settimanale e mensile. Scadenzario mensile.
MODALITÀ	<p>Il Comune trasmetterà a Studio Delfino richiesta di parere all'indirizzo mail quesiti@studiodelfino.org e riceverà risposta entro 4 giorni lavorativi, con il richiamo della normativa utile al caso e la motivazione su cui si fonda la soluzione proposta.</p> <p>È possibile inviare un numero illimitato di richieste pareri, in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, che saranno analizzati da uno staff di esperti delle diverse tematiche, coordinati da Maurizio Delfino.</p> <p>Ogni venerdì il Comune riceverà via mail l'approfondimento di un tema di attualità nelle materie di riferimento; ogni fine mese riceverà l'aggiornamento normativo diviso per aree e lo scadenziario del mese successivo.</p>
STRUMENTI	e-mail; telefono; posta ordinaria
COSTI ANNUI (oltre Iva)	Comuni fino a 5.000 abit. € 1.360 (milletrecentosessanta)
	Comuni da 5.000 a 15.000 ab. € 1.700 (millesettecento)
	Comuni oltre 15.000 abitanti € 2.025 (duemilaventicinque)

Per l'adesione al servizio, basta inviare la presente compilata al fax numero: 0131.52698

Comune:	abitanti:
e-mail:	telefono:
responsabile:	qualifica:

Data _____

Firma _____